

GENERAL SERVICE ROMA S.R.L.	Modello di organizzazione e gestione D.Lgs. n. 231/2001	
--	--	---



**STATUTO DELL'ORGANISMO DI
VIGILANZA
DELLA
SOCIETÀ GENERAL SERVICE ROMA S.R.L.
ALL. 4 DELLA PARTE GENERALE**

INDICE

Art. 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE.....	3
Art. 3 - DURATA E CESSAZIONE DALLA CARICA.....	4
Art. 4 - REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	5
Art. 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	5
Art. 6 - FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	5
Art. 7 - RIPORTO INFORMATIVO	6
Art. 8 - MODIFICHE DELLO STATUTO	7

Art. 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. E' istituito presso la Società General Service Roma s.r.l. un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza") in merito al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del modello di organizzazione e di gestione adottato dalla Società General Service Roma s.r.l. in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

1.2. Il presente statuto è predisposto per disciplinare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza individuandone i poteri e i compiti attribuiti che dovranno essere eseguiti in autonomia e indipendenza.

Art. 2

NOMINA E COMPOSIZIONE

2.1. L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale. I membri dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dall'Amministratore Unico della Società General Service Roma s.r.l. nel rispetto delle previsioni dell'art. 2.4.

2.2. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza, nell'eventualità in cui dovesse svolgere attività che rendano necessarie specializzazioni non presenti al proprio interno e lo ritenga opportuno, potrà nominare professionisti esterni per l'esecuzione di specifiche funzioni.

2.3. Perché sia assicurata l'autonomia e l'indipendenza, l'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interessi.

2.4. Il componente deve essere in possesso di requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e di professionalità.

2.5. L'Organismo di Vigilanza deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne l'operatività. L'Amministrazione Unico della Società General Service Roma s.r.l. deve provvedere a dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo adeguato, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese che dovranno essere sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 3

DURATA E CESSAZIONE DALLA CARICA

3.1. Per garantirne un'attività efficace la durata dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza è di 3 anni, eventualmente rinnovabili dall'Amministratore Unico. I componenti comunque rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

3.2. La revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è di competenza esclusiva dell'Amministratore Unico. La revoca potrà avvenire qualora si verificano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti o vengano meno i requisiti di onorabilità di cui al punto 2.4. La revoca può essere deliberata altresì per giusta causa; a titolo esemplificativo possono considerarsi giusta causa di revoca:

- a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda i rappresentanti dell'Organismo di Vigilanza inidonei a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a tre mesi;
- b) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- c) la pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti della Società General Service Roma s.r.l. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, divenuta irrevocabile, o di una sentenza di applicazione della pena a richiesta di parte, dal cui testo emerga l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- d) la pronuncia di una sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, nei confronti dei rappresentanti dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso personalmente uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- e) la pronuncia di una sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, nei confronti dei rappresentanti dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che comporta quale pena accessoria l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra evidenziati, l'Amministratore Unico nominerà il nuovo rappresentante dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Amministratore Unico, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.

3.3. Il membro dell'Organismo di Vigilanza può recedere in qualsiasi momento comunicando la sua decisione all'Amministratore Unico per iscritto.

3.4. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del membro dell'Organismo di Vigilanza, verrà data comunicazione all'Amministratore Unico affinché provveda a deliberare la nomina del nuovo componente.

Art. 4

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. L'attività e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è oggetto di un apposito regolamento che sarà emanato dall'organismo medesimo.

Art. 5

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

5.1 L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla riservatezza circa le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. Tali informazioni sono trattate nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati.

Art. 6

FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. L'Organismo di Vigilanza controlla l'efficacia e l'aggiornamento del modello di organizzazione e di gestione.

6.2. L'Organismo di Vigilanza, poi, deve svolgere le seguenti funzioni:

- a) diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del modello e del codice etico;

- b) suggerire all'organo amministrativo della Società General Service Roma s.r.l. gli eventuali aggiornamenti da apportare al modello;
- c) valutare tempestivamente qualsiasi violazione del modello di cui l'organismo sia venuto a conoscenza o che abbia accertato direttamente e attuare gli obblighi informativi di cui all'art. 7;
- d) attuare un idoneo canale informativo con gli altri organi della società;
- e) verificare e controllare, secondo la periodicità stabilita nel regolamento, le aree a rischio individuate nel modello e valutarne l'aggiornamento o l'integrazione;
- f) sollecitare gli organi della società competenti ad elaborare (o modificare laddove ve ne sia bisogno) le procedure operative e di controllo di attuazione del modello;
- g) attivare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del modello e del codice etico;

6.3. Ai fini dello svolgimento degli adempimenti delle funzioni di cui all'art. 6.2., l'Organismo di Vigilanza è dotato del potere di: 1) accedere ad ogni documento della Società General Service Roma s.r.l. ritenuto importante per l'adempimento delle funzioni dell'organismo; 2) nominare consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo o di aggiornamento del Modello; 3) richiedere che i vertici delle singole funzioni associative forniscano le informazioni e i dati ritenuti necessari dall'Organismo di Vigilanza per l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 7

RIPORTO INFORMATIVO

7.1. L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare l'Amministratore Unico in maniera continuativa in ordine alle attività svolte. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a relazionare all'Amministratore Unico, semestralmente e in genere ogni qual volta ne ravvisi la necessità.

7.2. L'Organismo di Vigilanza deve riferire, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, tempestivamente all'Amministratore Unico le eventuali violazioni del modello e del codice etico

poste in essere dai dirigenti o dai dipendenti o dai fornitori. Tale obbligo informativo sarà adempiuto nei confronti dell'Assemblea dei soci nell'ipotesi di eventuali violazioni poste in essere dall'Amministratore Unico.

Art. 8

MODIFICHE DELLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dall'Amministratore Unico della Società General Service Roma s.r.l.